



## *Il Prefetto della Provincia di Cremona*

*Prot. n. 44268/2020 Area III/Circ. e Traff.*

*Cremona, 4 agosto 2020*

*=allegati 1=*

*Al Comando Polizia Provinciale  
di Cremona*

*Ai Comandi delle Polizie Locali  
della Provincia di Cremona*

*OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

*In merito alla questione afferente l'oggetto, per opportuna conoscenza e documentazione, si trasmette la circolare nr. 300/A/5457/20/11528, in data 03/08/2020, del Ministero dell'Interno – Dip.to della Pubblica Sicurezza – Dir.ne Cen.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.*

*Il Dirigente Reggente dell'Area III<sup>A</sup>  
Il Vice Prefetto Aggiunto*

*(Soddisfatto)*



Dipartimento Pubblica Sicurezza  
Servizio Polizia Stradale  
Registrato il 03/08/2020  
Prot. 300/A/5457/20/115/28



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

**OGGETTO:** Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,:

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla precedente nota Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DL 9 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.

Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.

Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.

In ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:

- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Per immediata evidenza, si allega una tabella riepilogativa sintetica (allegato 1).

Il punto 2 della Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 è abrogato e sostituito dalle indicazioni contenute nella presente.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradiotto



| Scadenza patente           | Norma di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consente di circolare con documento scaduto fino:      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dal 31.1.2020 al 31.5.2020 | Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. | 31.12.2020 [1]                                         |
| Dal 1.6.2020 al 31.8.2020  | Articolo 3 Regolamento (UE) 2020/698                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [1] |
| Dal 1.9.2020 al 31.12.2020 | Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.  | 31.12.2020                                             |

[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2020

All'articolo 157: al comma 2: alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»; al comma 7, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate»; dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. 7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».